

TRIBUNALE DI RIETI

R.G.E.146/2007

ORDINANZA

Il Giudice dell'esecuzione dott. Roberto Colonnello,

lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine perentorio assegnato da alcune delle parti;

rilevato che, alla luce della documentazione prodotta dalle parti ed ora esaminata, non sussistono i presupposti, già illustrati quanto al loro contenuto e al loro necessario carattere cumulativo nell'ordinanza del 29 gennaio 2024 e qui integralmente richiamata, per sospendere le operazioni di vendita in ragione della già ipotizzata necessità di concedere agli esecutati un termine per proporre opposizione tardiva ai decreti ingiuntivi posti a base dell'esecuzione;

rilevato peraltro che le parti intervenute sulla base di decreto ingiuntivo non opposto che non hanno depositato le note ex art. 127 ter c.p.c. e prodotto i documenti puntualmente richiesti da questo giudice nel termine assegnato, non saranno tenute in considerazione nel progetto di distribuzione che predisporrà il professionista;

rilevato poi – avuto riguardo alla relazione depositata dal professionista delegato su invito del giudice - che non sussistono i presupposti per l'estinzione anticipata della procedura per infruttuosità in quanto i prezzi cui possono essere venduti i beni oggetto dei lotti allo stato rimasti invenduti, sono tali da soddisfare almeno parzialmente le ragioni creditorie e atteso che i prezzi vili che hanno raggiunto solo alcuni dei beni da un lato non conducono a far dichiarare neppure un'estinzione quantomeno parziale della procedura per infruttuosità (atteso che il procedimento dovrebbe comunque proseguire per la vendita dei lotti i cui prezzi sono più consistenti, tanto che tale ipotizzata estinzione parziale non condurrebbe ad una ragionevole durata del processo; atteso che, poi, a seguito della rimessione degli atti al giudice da parte del professionista delegato, risulta possibile per questo ri-operare una valutazione circa le condizioni di vendita ex art. 591 cpc, tenuto anche conto che sia il creditore procedente, sia il debitore esecutato costituito nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. hanno invocato l'adozione di



provvedimenti – sia pure di diverso contenuto – atti a scongiurare la svendita degli immobili con conseguente pregiudizio sia per il ceto creditorio, sia per gli esecutati e di ciò si terrà conto come meglio precisato in dispositivo infra);

P.Q.M.

Dispone che il professionista già delegato compia le attività di vendita giusta ordinanza di delega che qui deve intendersi integralmente richiamata, con precisazione, rispetto a quella originaria, che:

- dovrà depositare nuovo atto di accettazione dell'incarico;
- il termine ora assegnato per l'espletamento dell'incarico è quello del 31 gennaio 2025 salve proroghe;
- che dovrà avvalersi del gestore telematico già individuato per i precedenti esperimenti di vendita
- che dovrà utilizzare i conti correnti già aperti, salva necessità di aprirne altri;
- che dovrà effettuare ulteriori tre esperimenti di vendita dei lotti rimasti invenduti ad un prezzo base d'asta pari a quello del 6° esperimento di vendita quanto al lotto 8, al lotto 9, al lotto 10, al lotto 12; pari a quello del 4° esperimento di vendita quanto al lotto 13; pari a quello dell'undicesimo esperimento di vendita quanto al lotto 14; pari a quello del 4° esperimento di vendita quanto ai lotti 15, 17, 21; prezzi via via da ridurre nei successivi esperimenti di vendita, ove quelli precedenti siano infruttuosi, nei modi e nei termini già indicati nell'ordinanza di delega qui da intendersi integralmente richiamata;

dispone che il creditore precedente versi al delegato il fondo spese integrativo che questo richiederà per gli ulteriori detti adempimenti pubblicitari entro 10 giorni dalla richiesta;

dispone come da separato provvedimento quanto alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica;

dispone che il professionista delegato segnali prontamente al giudice il nominativo dei prossimi aggiudicatari inadempienti affinché essi possano essere trasmessi alla Procura della Repubblica per le necessarie indagini ad integrazione della comunicazione della notizia di reato di cui sopra redatta in separato atto;

dispone che il delegato, in sede di redazione del progetto di distribuzione, tenga conto di quanto precisato in parte motiva, ovvero che le parti intervenute sulla base di decreto ingiuntivo non opposto che non hanno depositato le note ex art. 127 ter c.p.c. e prodotto i documenti



puntualmente richiesti da questo giudice nel termine assegnato, non saranno tenute in considerazione nel progetto di distribuzione medesimo.

Si comunichi alle parti, al professionista delegato e al custode.

Rieti, 15 marzo 2024

IL GIUDICE

Roberto COLONNELLO



